

Ok agli affidamenti per i concordati delle imprese in moratoria

Linee autoliquidanti

 *Il Sole 24 Ore* | NORME E TRIBUTI | 10 FEBBRAIO 2021 | Paolo Rinaldi

Qualora un'impresa che non fosse in crisi ante-Covid – e che abbia richiesto moratorie sulle linee ai sensi dell'articolo 56 del Dl 18/2020 – si trovasse (successivamente e sino al 30 giugno 2021) a richiedere l'ammissione al concordato preventivo anche in bianco, essa sarebbe nella condizione di accedere alle linee autoliquidanti in essere anche senza richiederne l'espressa prededuzione ai sensi dell'articolo 182-quinquies della legge fallimentare. A questa conclusione si perviene mediante l'analisi dell'articolo 56 del Dl 18/2020, secondo comma, lettera a) che dispone «per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020». La disposizione si applica alle imprese che autocertifichino di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta dell'epidemia e le cui esposizioni debitorie non siano, al 17 marzo 2020, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. Le disposizioni che si sono susseguite per prorogare la vigenza di tale norma – ultima la legge 178/2020 – sono caratterizzate dalla cristallizzazione della situazione iniziale al 17 marzo 2020. Esaminando i commi da 248 a 251 della legge 178/2020, si può osservare che – oltre alla proroga del termine dal 31 gennaio al 30 giugno 2021 – è stata disposta sino al 31 gennaio 2021 la possibilità di accedere alla moratoria alle medesime condizioni e modalità previste originariamente. La proroga (anche per gli ultimi arrivati) opera automaticamente, senza alcuna formalità né possibilità di intervento da parte della banca; solo l'impresa può rinunciare unilateralmente (entro il 31 gennaio 2021). Le imprese che beneficiano della moratoria sulle linee autoliquidanti ai sensi della lettera a) dell'articolo 56 possono avere nel frattempo modificato *in peius* la propria condizione. A distanza di un anno di pandemia, può accadere che l'impresa pur avendo il diritto a godere delle linee di autoliquidante non sia più in condizione di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni e si trovi a dover ricorrere a uno strumento di regolazione della crisi, sia esso un piano attestato, un accordo di ristrutturazione dei debiti o un concordato preventivo. In tale sede – mentre sarebbe naturale da parte delle banche un irrigidimento nell'utilizzo delle linee di breve termine, in attesa di verificare il piano del debitore – l'articolo 56 del Dl 18/2020 non pare offrire spazio di manovra. Esso non presenta eccezioni che consentano agli istituti di ridurre gli accordati e tantomeno di impedire l'utilizzo delle linee, producendo effetti simili all'articolo 12, terzo comma, del Codice della crisi (che vieta la revoca degli affidamenti bancari in caso di accesso agli Ocri da parte del debitore). Pare possibile che l'impresa – accedendo a un concordato in bianco – prosegua l'utilizzo delle linee di credito coperte da moratoria ex articolo 56 del Dl 18/2020 sino al 30 giugno 2021: ciò anche in assenza di un'apposita istanza di autorizzazione a finanza ponte ex articolo 182-quinquies (a tutela della banca), la quale non vincola la banca alla delibera, e in virtù della moratoria che obbliga la banca a proseguire la prestazione creditizia. L'articolo 56 del Dl 18/2020 pare ancora più efficace nel caso di concordato in continuità aziendale, ai sensi del terzo comma dell'articolo 186-bis, che prevede che i contratti in corso alla data di deposito del ricorso non si risolvano per effetto dell'apertura della procedura. © RIPRODUZIONE RISERVATA